



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2016

Istituzione in Bergamo di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto ad istituire nella città di Bergamo una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia con sede a Milano.

L'istituzione di un altro organo di giustizia amministrativa di primo grado, rappresenta una necessità che si impone con urgenza, nonostante nella regione già esista una sezione distaccata con sede nella città di Brescia. Infatti, l'obiettivo, se realizzato, consentirebbe di proseguire sul percorso del principio dell'avvicinamento territoriale della giustizia amministrativa alle realtà sociali delle regioni. Sotto questo punto di vista, l'istituzione di una nuova sezione distaccata risponde ad esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e di soddisfacimento dell'interesse della collettività ad usufruire di una giustizia rapida ed accessibile, a fronte del costante incremento del contenzioso e dell'estensione della giurisdizione affidata al giudice amministrativo, in una regione connotata dalla più alta concentrazione di industrie, che rappresenta il principale motore economico del Paese ed è caratterizzata da una densità abitativa tra le più elevate.

Gli organi giurisdizionali, ogni anno, devono affrontare un carico di lavoro molto oneroso, che determina problemi con riferimento sia alla ubicazione dei tribunali amministrativi regionali sia ai tempi delle decisioni. Una nuova organizzazione consentirebbe una maggiore razionalizzazione, con un alleggerimento della mole di lavoro gravante sulle sedi esistenti, permettendo altresì di mantenere livelli di efficienza rispondenti alle esigenze di una regione che riveste una

importanza fondamentale per l'economia del Paese.

Inoltre, l'aumento dei ricorsi amministrativi in sede giudiziaria ha evidenziato l'esigenza di una giustizia amministrativa efficace, e da tempo ha imposto riflessioni sulla inadeguatezza delle strutture esistenti nel Paese. In particolare, da tempo viene segnalata la condizione di sofferenza della sezione distaccata con sede a Brescia, che si trova ad operare con risorse del tutto inadeguate a fronteggiare fenomeni di grande rilievo economico e sociale, posto che essa ricomprende sostanzialmente la metà (sia per superficie sia per popolazione) della Lombardia. Tale situazione ha una diretta ricaduta sulla qualità del contenzioso amministrativo nella regione, che assume peculiare importanza in quanto interessa delicate questioni, che sono spesso direttamente connesse con la stessa efficienza del sistema produttivo (agricolo, industriale e terziario, tradizionale ed avanzato).

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli, riguardanti l'istituzione della sezione staccata, la determinazione degli organici, le modalità di trattazione delle cause. In ragione di quanto detto, riteniamo che la creazione di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia con sede a Bergamo sia rispondente sull'esigenza attuali di una delle regioni più sviluppate d'Europa, e che avrebbe implicazioni positive sulla efficienza e sulla produttività di una giustizia amministrativa che riveste un ruolo di primaria importanza in settori nevralgici dell'economia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella regione Lombardia è istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale con sede in Bergamo e con circoscrizione comprendente le province di Bergamo, Cremona e Lecco.

Art. 2.

1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione distaccata di Bergamo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario della sezione distaccata di Bergamo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi, del personale direttivo, del personale di concetto e del personale di dattilografia, di cui, rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Bergamo è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. I ricorsi afferenti alla sezione distaccata di Bergamo, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sono trasferiti alla sezione distaccata medesima entro due mesi dal suo insediamento.

2. I ricorsi, proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'inizio del funzionamento della sezione distaccata di Bergamo, sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che li trasmette alla segreteria della sezione distaccata di Bergamo non appena essa sia entrata in funzione.

3. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di Bergamo, fissati per la discussione innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione distaccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono eseguiti dalla segreteria della sezione distaccata di Bergamo.

5. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di Bergamo, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione distaccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale medesimo e sono quindi trasferiti alla sezione distaccata.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.000.000 di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2016-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 2)*Integrazioni alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186*

Ruoli del personale		Posti in aumento
	TABELLA A	
Ruolo del personale di magistratura Consiglieri di tribunale amministrativo regionale - <i>primi referendari</i> - <i>referendari</i>		5
	TABELLA C	
Ruolo del personale direttiva <i>Profilo professionale</i> Direttore di segreteria		2
	TABELLA D	
Ruolo del personale di concetto <i>Profilo professionale</i> Segretario		4
	TABELLA F	
Ruolo del personale di dattilografia <i>Profilo professionale</i> Coadiutore dattilografo		3

